

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DIVERSE DALLE FACOLTÀ

EMANATO CON D.R. N. 959 DEL 2.10.2002 MODIFICATO CON D.R. N. 167 DEL 07.03.2005

Art.1 Organi delle strutture didattiche diverse dalle Facoltà

Sono organi delle strutture didattiche diverse dalla Facoltà il Consiglio e il Presidente.

Art. 2 – Il Consiglio

1. Compongono il Consiglio gli afferenti di cui al successivo comma 2, nonché i rappresentanti degli studenti per ciascuno dei corsi di studio retti dal Consiglio, eletti secondo le modalità previste nel Regolamento degli studenti. Possono partecipare altresì, con voto consuntivo, tutti i responsabili di attività formative nell'ambito dei corsi di studio retti dal Consiglio.
2. Sono afferenti a un corso di studio i professori di ruolo o fuori ruolo e i ricercatori dell'Ateneo che ne facciano esplicita richiesta, a condizione che siano responsabili di una o più attività formative relative a uno o più settori scientifico-disciplinari compresi nelle tipologie a), b) o c) del suo Ordinamento Didattico e presenti nel manifesto degli studi dell'a.a. corrente.
3. Ciascun professore o ricercatore può afferire a un solo corso di studio.
4. Il numero minimo degli afferenti a un corso di laurea è fissato in cinque tra i quali almeno tre professori di ruolo.
5. Il numero minimo degli afferenti a un corso di laurea specialistica è fissato in tre, tra i quali almeno due professori di ruolo.
6. Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:
 - a) nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo, elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà il Regolamento dei corsi di studio, assicurandone la periodica revisione, e presenta proposte relative alla didattica;
 - b) assume tutte le opportune deliberazioni affinché i Regolamenti dei corsi di studio siano applicati in tutte le loro parti;
 - c) programma, coordina e organizza le attività formative dei corsi di studio, assicurandone la piena funzionalità;
 - d) predispone annualmente il manifesto dell'offerta formativa nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e lo propone al Consiglio di Facoltà;
 - e) esprime parere sull'attribuzione della responsabilità delle singole attività formative dei corsi di studio;
 - f) esprime parere sulle domande di autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca presentata dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo che compongono il Consiglio;
 - g) esamina e approva i piani delle attività formative presentate dagli studenti;
 - h) coadiuva il Preside nel controllo degli obblighi didattici e nella valutazione dell'attività didattica;
 - i) esercita tutte le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 3 Modalità di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente, ovvero quanto ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con ordine del giorno scritto, inviato almeno sette giorni prima.

3. La convocazione deve essere inviata con le medesime modalità anche ai componenti con voto consultivo.
4. Per la validità delle sedute e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente. Qualora un quinto dei componenti il Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, il Presidente lo iscrive entro la seduta successiva.
6. Il Presidente designa il segretario tra i componenti il Consiglio.

Art. 4 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti ai corsi di studio retti dal Consiglio della struttura didattica.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai componenti il Consiglio di cui al precedente art. 2 comma 1 e dai professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo che siano responsabili di attività formative nell'ambito dei corsi di studio retti dal Consiglio della struttura didattica, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, con maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive. In caso di mancato elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto è eletto il più anziano in ruolo; a parità di anzianità di ruolo è eletto il più anziano di età. Ciascun avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. La nomina del Presidente avviene con decreto del Rettore.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni accademici e non può essere eletto consecutivamente più di una volta. Al fine del computo del numero dei mandati, il mandato incompleto è compiuto solo se supera la metà della durata normale. Il mandato del Presidente coincide con quello del Preside.
5. Il Presidente designa un Presidente vicario tra i professori di ruolo afferenti. Il Presidente vicario supplisce il Presidente in tutte le sue informazioni nei casi di assenza o di impedimento. La durata del suo mandato coincide con il mandato del Presidente.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del mandato del Presidente, il Presidente vicario ne assume tutte le funzioni e il decano dei professori di prima fascia afferenti al Consiglio dei corsi di studio indice le elezioni entro quaranta giorni dalla data di cessazione.
7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, cura l'esecuzione dei suoi deliberati e vigila sull'applicazione del Regolamento dei corsi di studio.
8. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le elezioni del Presidente sono indette dal Rettore.

IL RETTORE

- VISTO** il D.M. 509 del 3 novembre 1999 – norme concernenti l'autonomia didattica negli Atenei;
- VISTO** il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino emanato con D.R. 835 del 30 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
- VISTO** il D.R. n. 959 del 2 ottobre 2002 con il quale è stato emanato il Regolamento disciplinante il funzionamento delle strutture didattiche diverse dalle Facoltà;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico, in data 3 febbraio 2005, con la quale è stato modificato il vigente Regolamento sopracitato, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Università degli Studi di Cassino;
- VISTO** il testo del Regolamento allegato:

DECRETA

Art. 1

E' emanato il "Regolamento disciplinante il funzionamento delle strutture didattiche diverse dalle Facoltà" secondo l'allegato testo, costituito da pagine 2 (due) e comprendente n. 4 articoli, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Il Regolamento emanato entra in vigore dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università ed è reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e pubblicizzato in via telematica attraverso la pagina web dell'Università.

Cassino, 07 Marzo 2005

IL RETTORE
(Prof. Paolo VIGO)